

Diocesi di Vittorio Veneto

CURIA VESCOVILE

STATUTO FONDAZIONE CARITAS VITTORIO VENETO – ONLUS

Articolo 1 (Costituzione)

E' costituita, per iniziativa del Vescovo di Vittorio Veneto, la Fondazione denominata "FONDAZIONE CARITAS VITTORIO VENETO - ONLUS", dotata di personalità giuridica di diritto privato. Nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico verrà sempre utilizzata la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

La "FONDAZIONE CARITAS VITTORIO VENETO - ONLUS" è espressione della Chiesa diocesana Vittoriese, la quale se ne avvale per dare visibile testimonianza di carità fraterna.

Essa opera principalmente nel territorio della Diocesi di Vittorio Veneto e le sue finalità si esauriscono comunque nell'ambito della Regione del Veneto.

La "FONDAZIONE CARITAS VITTORIO VENETO - ONLUS" ha sede in Vittorio Veneto, Via G. P. Malanotti n. 11.

Articolo 2 (Finalità e attività)

La Fondazione non ha scopo di lucro, agisce secondo i valori evangelici della fraternità e della carità, identificandosi come "braccio operativo" della Caritas diocesana di Vittorio Veneto, di cui recepisce e attua le indicazioni. A tale scopo si propone di provvedere attraverso i propri operatori, seguendo gli orientamenti pastorali del Vescovo e gli obiettivi statutari della Caritas diocesana, allo svolgimento di attività nel settore della solidarietà sociale, dell'accoglienza e assistenza sociale, in particolare a servizio della "prevalente funzione pedagogica" della Caritas stessa.

In particolare promuove il sostegno e la gestione di iniziative e servizi a carattere caritativo-assistenziale quali, a titolo d'esempio e non esaustivo, il servizio mensa, il servizio dormitorio, i centri di ascolto, la raccolta e distribuzione di viveri e indumenti, l'assistenza economica nonché, in via connessa, la formazione degli operatori della Fondazione stessa e in generale della Caritas diocesana, ed altre attività correlate, a sostegno delle azioni principali.

La Fondazione intende attuare le seguenti iniziative:

1. promuovere, attraverso forme di aiuto morale, culturale, economico, socio-sanitario, iniziative concrete di solidarietà nei confronti di persone singole e di gruppi di persone che si trovino, momentaneamente o in modo duraturo, in situazione di disagio a causa d'indigenza, emarginazione, immigrazione, handicap, disoccupazione, malattia, solitudine, anzianità e ragioni simili;
2. costituire e/o gestire – direttamente o in convenzione – centri di accoglienza, anche



Diocesi di Vittorio Veneto

CURIA VESCOVILE

mediante accordi con altri soggetti pubblici o privati, per l'attivazione di interventi di assistenza nel territorio diocesano;

3. operare affinché l'azione di accoglienza e di inserimento sociale delle persone in stato di grave disagio sia riconosciuta e promossa in modo più esplicito ed efficace;

4. sostenere e accompagnare gli interventi e le iniziative promosse e/o coordinate dalla Caritas diocesana per la progettazione, l'avvio, la realizzazione e lo sviluppo dell'attività di volontariato e di servizio sociale e di ogni altra iniziativa di volontariato e/o solidarietà sociale, sia a livello nazionale che internazionale, compresa la protezione civile in caso di calamità ed emergenze;

5. favorire i rapporti con le istituzioni in primo luogo con le amministrazioni pubbliche e con i servizi sociali e sanitari (a titolo di esempio: Prefettura, Questura, Comuni, Centri per l'impiego, Sindacati, ULSS, ecc.) che operano nel territorio diocesano, in tema di segretariato e consulenza per istruzione di pratiche di diversa natura.

6. promuovere il turismo giovanile, visto come occasione di sviluppo dell'attività di volontariato, di servizio sociale e di solidarietà;

7. promuovere e realizzare attività di educazione alla mondialità, di cittadinanza attiva, di diffusione e tutela dei diritti umani, nonché di interventi di cooperazione allo sviluppo sostenibile;

8. erogare servizi, anche tramite tirocini formativi e convenzioni con scuole e atenei, finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate;

9. erogare servizi alle persone in ambito socio-assistenziale;

10. promuovere, organizzare, gestire eventi culturali, concerti, spettacoli musicali, festival, rassegne, concorsi, manifestazioni, mostre, cerimonie, convegni, congressi, conferenze e ricevimenti per la promozione dell'arte e della cultura;

11. organizzare e/o gestire attività di laboratorio, con corsi di avviamento o perfezionamento professionale nel settore artigianale e commerciale, o anche per intrattenimento, a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, con possibilità di vendita diretta di quanto prodotto nei laboratori summenzionati, in modo del tutto accessorio e strumentale alle attività principali della Fondazione e nei limiti di cui all'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;

12. condurre l'attività di ostello in modo del tutto accessorio e strumentale alle attività principali della Fondazione e nei limiti di cui all'art. 10 del d.lgs. del 4 dicembre 1997 n. 460. Per lo svolgimento delle attività descritte, la Fondazione si avvale di strutture di servizio dotate di propria autonomia funzionale.

La Fondazione potrà esercitare, nell'ambito delle attività enunciate, anche altre attività purché a esse direttamente connesse o strumentali, fermo restando il divieto - in conformità all'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 - di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) del suddetto decreto legge, a eccezione di quelle a esse direttamente connesse.



Diocesi di Vittorio Veneto

CURIA VESCOVILE

Articolo 3 (Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal fondatore;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Il 30% (trenta per cento) del fondo iniziale di dotazione è destinato a costituire un fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a favore dei terzi che instaurino rapporti con la Fondazione.

Articolo 4 (Fondo di gestione)

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dall'Unione Europea, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da contributi in qualsiasi forma concessi da istituzioni e sostenitori;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 5 (Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

I documenti contabili e le relazioni accompagnatorie sono trasmessi per conoscenza al Vescovo di Vittorio Veneto.

Via Lorenzo Da Ponte, 116
Tel. 0438.9481



31029 Vittorio Veneto (TV)
Fax 0438.948214

3

www.diocesivittorioveneto.it

e-mail: cancelleria@diocesivittorioveneto.it • pec: vittorioveneto@pec.chiesacattolica.it

Diocesi di Vittorio Veneto

CURIA VESCOVILE

Gli utili o avanzi di gestione devono essere destinati all'incremento del patrimonio di fondazione, ovvero alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Articolo 6 (Organi)

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

La nomina di tutte le cariche è riservata al Vescovo di Vittorio Veneto, il quale potrà altresì revocare in ogni tempo uno o più componenti degli organi della Fondazione.

Articolo 7 (Composizione e nomina del consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque a nove membri, chierici o laici, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo della Fondazione.

I membri del consiglio di amministrazione, individuati tra persone di provata sensibilità sociale, ovvero conoscenza dei rapporti con le istituzioni pubbliche, gestione aziendale, sensibilità ecclesiale o progettazione sociale sono nominati dal Vescovo di Vittorio Veneto.

Il Direttore della Caritas diocesana – qualora il ruolo sia ricoperto da una persona diversa dal Presidente della Fondazione – è di diritto membro del Consiglio di Amministrazione e assume la carica di Vice Presidente.

I membri così nominati durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Il consigliere di amministrazione che per qualsiasi motivo cessa dalla carica, deve essere sostituito entro trenta giorni, secondo le norme previste dal presente articolo. Gli amministratori così nominati scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 8 (Compiti del consiglio di amministrazione)

Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare al Consiglio, nel rispetto della normativa civile, spetta di:

- a) deliberare la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, aventi oggetto attinente alle finalità statutarie;

Via Lorenzo Da Ponte, 116
Tel. 0438.9481



31029 Vittorio Veneto (TV)
Fax 0438.948214

4

www.diocesivittorioveneto.it

e-mail: cancelleria@diocesivittorioveneto.it • pec: vittorioveneto@pec.chiesacattolica.it

Diocesi di Vittorio Veneto

CURIA VESCOVILE

- b) far redigere obbligatoriamente e approvare nei termini previsti il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) accettare o rifiutare eredità, legati, donazioni, oblazioni;
- d) determinare i beneficiari degli aiuti che la Fondazione dispone, in armonia con gli scopi stabiliti dall'Articolo 2 dello Statuto, fissarne gli importi ed eventualmente le modalità di erogazione e averne il rendiconto, salvo che non rientrino nell'ordinaria amministrazione;
- e) assumere, nel rispetto della normativa vigente, ogni decisione relativa all'amministrazione straordinaria del patrimonio della Fondazione;
- f) conferire procure, deleghe e poteri nell'ambito dell'amministrazione, stabilendone limiti e termini, oltre alle modalità di rendiconto delle decisioni assunte sulle base dei poteri assegnati;
- g) approvare un Regolamento di gestione per l'acquisto di beni e servizi;
- h) deliberare gli eventuali aumenti o diminuzioni del patrimonio e le modifiche statutarie, previa l'acquisizione del parere del Vescovo diocesano;
- i) assumere ogni decisione in materia di rapporti di lavoro, assunzioni o licenziamenti.

Articolo 9

(Funzionamento del consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione, convocato dal presidente, si raduna tutte le volte che questo lo reputi necessario e comunque almeno due volte l'anno nei termini per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio di amministrazione entro dieci giorni, ovvero entro cinque giorni in caso di urgenza, qualora ne facciano richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno tre componenti del Consiglio di amministrazione, ovvero l'Organo di controllo.

Le riunioni hanno luogo presso la sede della Fondazione, o altrove purché nella Regione Veneto, oppure in modalità di videoconferenza.

L'avviso di convocazione delle riunioni del consiglio di amministrazione deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, può essere spedito per posta, via telefax, via email o mediante altro strumento idoneo, anche di natura informatica, almeno sette giorni liberi prima della data della riunione.

Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione può essere spedito due giorni lavorativi prima della riunione. L'avviso della convocazione può essere integrato per motivi d'urgenza, con le stesse modalità.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide se ad esse interviene almeno la maggioranza dei suoi membri.

In mancanza delle suddette formalità il Consiglio di amministrazione si reputa regolarmente costituito quando intervengono tutti gli amministratori.

Le deliberazioni sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, espresso con voto palese.

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha voto prevalente in caso di parità di voti.



Diocesi di Vittorio Veneto

CURIA VESCOVILE

Le deliberazioni relative a persone vanno prese con voto segreto fatta salva la possibilità di rinuncia unanime da parte dei presenti votanti.

Per deliberare la modifica dello Statuto o variazioni del patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio di amministrazione e l'approvazione del Vescovo di Vittorio Veneto.

I componenti del Consiglio di amministrazione che si trovino direttamente interessati in una questione che il Consiglio stesso deve discutere, non possono presenziare alla trattazione del relativo argomento, né partecipare al conseguente voto. A tal fine essi devono darne tempestiva informazione al Presidente, che dispone in merito, sottoponendo la questione al Consiglio di amministrazione.

Il consigliere che, senza giustificati motivi, non interviene ad almeno tre sedute consecutive, può venire dichiarato decaduto dalla carica con provvedimento del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei propri membri, ovvero si avvale di operatori della Fondazione per redigere il verbale della riunione che deve essere approvato nella riunione successiva.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri, custoditi nell'archivio della Fondazione, e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario, o dalla persona che ne assume le funzioni.

Articolo 10 (Presidente)

Il Presidente - chierico o laico - è nominato dal Vescovo di Vittorio Veneto, dura in carica cinque esercizi ed è riconfermabile.

Il primo Presidente viene nominato nell'atto costitutivo.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione e il potere di ordinaria amministrazione.

Il Presidente può conferire, di volta in volta, nelle forme di legge, funzioni di rappresentanza della Fondazione a uno o più componenti il Consiglio di amministrazione nei rapporti con categorie, istituzioni o terzi in genere per la trattazione di specifiche materie e in relazione a singoli atti o iniziative, purché già deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Il titolare delle funzioni delegate deve riferire tempestivamente al Presidente.

Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione e inoltre:

- provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto;
- adotta provvedimenti o delibere d'urgenza nelle materie di competenza del Consiglio di amministrazione: le decisioni assunte devono essere poi ratificate dal Consiglio nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il vice presidente lo sostituisce a tutti



Diocesi di Vittorio Veneto

CURIA VESCOVILE

gli effetti. L'intervento del Vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento o assenza del Presidente.

Articolo 11 (Vice presidente)

Il Vice Presidente - chierico o laico - è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i propri membri con voto favorevole della maggioranza, su proposta del Presidente. Il Vice Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. La procedura, tuttavia, non si applica nel caso previsto dall'art.7, laddove si prevede che la Vice Presidenza sia assunta dal Direttore della Caritas diocesana, qualora il ruolo sia ricoperto da persona diversa rispetto al Presidente della Fondazione.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e con il Consiglio di amministrazione nell'espletamento delle rispettive funzioni.

Articolo 12 (Organo di Controllo)

L'Organo di controllo, qualora obbligatorio per legge o comunque nominato, è costituito o da un Revisore unico o da un Collegio di Revisori formato da tre membri effettivi. L'Organo di controllo è nominato dal Vescovo di Vittorio Veneto.

L'Organo di controllo in particolare:

- provvede al riscontro della gestione finanziaria;
- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
- esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi;
- effettua le verifiche di cassa.

L'Organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Qualora previsto per legge, i Revisori devono essere scelti tra gli iscritti nell'apposito registro previsto in materia di società per azioni.

Gli accertamenti eseguiti dall'Organo di controllo devono constare nell'apposito libro dei verbali dell'Organo stesso.

L'Organo di controllo svolge la sua attività a titolo gratuito, dura in carica cinque esercizi e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Articolo 13 (Gratuità delle cariche)

I componenti del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute in ragione del loro incarico.

Via Lorenzo Da Ponte, 116
Tel. 0438.9481



31029 Vittorio Veneto (TV)
Fax 0438.948214

7

Diocesi di Vittorio Veneto

CURIA VESCOVILE

Articolo 14 (Registro dei Volontari)

La Fondazione nello svolgimento delle sue attività può avvalersi di volontari, che operano a esclusivo fine di solidarietà e senza retribuzione, i quali devono risultare regolarmente iscritti nell'apposito registro, tenuto presso la sede della Fondazione stessa.

Articolo 15 (Durata della Fondazione)

La durata della Fondazione è illimitata.

Nel caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il suo patrimonio sarà obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, designate dal Vescovo diocesano e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 16 (Clausola di rinvio)

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

